SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 861)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980

Integrazione all'articolo 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per il riconoscimento di servizi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è rivolto a sanare una situazione di grave ingiustizia operata a danno dei professori incaricati presso le Università della Tuscia di Viterbo e di Cassino, i quali, al momento della statizzazione delle Università con legge 3 aprile 1979, n. 122, furono esclusi dal riconoscimento dei servizi prestati, con abnegazione e spesso senza retribuzione, per tanti anni. La disparità di trattamento è tanto più evidente se si considera che tale riconoscimento è avvenuto per il personale non docente e per gli stessi studenti, che ebbero riconosciuto dalla citata legge, rispettivamente, i servizi prestati presso le libere Università di Viterbo e Cassino e gli studi compiuti.

Il primitivo disegno di legge governativo conteneva espressamente la disposizione che riconosceva al personale docente i servizi resi ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento e della prevista stabilizzazione. Per motivi incomprensibili, al momento dell'approvazione della ricordata legge di statizzazione, la norma scomparve.

Si deve anche considerare che un apposito ordine del giorno, presentato nella seduta del 28 marzo 1979 alla 7ª Commissione (che approvò il disegno di legge n. 852-*B* in sede deliberante) dai senatori Cervone e Mitterdorfer, con cui si impegnava il Governo « ad apprestare provvedimenti amministrativi o, comunque, a provvedere d'urgenza per eliminare la situazione discriminatoria, riconoscendo ai suddetti docenti la validità dei servizi prestati », fu accolto dall'allora Ministro della pubblica istruzione, senatore Spadolini, a titolo di raccomandazione, anche in considerazione della particolare condizione in cui si trovava il Governo privo ancora della fiducia parlamentare e perchè trattavasi di problema per la cui soluzione era nenecessario un apposito disegno di legge.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge si pone in direzione della realizzazione dell'impegno assunto in quella sede ed è rivolto a sanare la situazione di discriminazione subita dai docenti (in verità trattasi di un limitato numero di incaricati) operanti nelle preesistenti strutture universitarie di Viterbo e Cassino.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 12, lettera *f*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incaricati di insegnamento presso le Università non statali della Tuscia e di Cassino, che all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, numero 122, istitutiva delle rispettive Università statali, abbiano compiuto almeno tre anni di insegnamento, possono essere ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, semprechè il conferimento dell'incarico sia avvenuto secondo le modalità previste dalle norme in vigore per le Università statali e risulti da atti, risalenti al periodo in cui l'incarico è stato conferito, del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Viterbo del 13 ottobre 1969, n. 15172, o del Consorzio universitario cassinese, costituito con decreti prefettizi nn. 21141/3 del 13 maggio 1968 ».